



Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

**SETTORE V
POLIZIA MUNICIPALE**

Oggetto:	ACCESSO E SOSTA ESERCENTI ATTIVITA' DI VENDITA IN FORMA ITINERANTE TIPOLOGIA C -ALIMENTARE - NELL'AREA PEDONALE DELLA BAI A DI GADIR .
-----------------	--

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N. Settore 79 del 04-07-2025

N. Generale 128 del 04-07-2025

IL COMANDANTE

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 202 del 23 giugno 2025 avente per oggetto " Accesso e sosta esercenti attività di vendita in forma itinerante tipologia C Alimentare – nell'area pedonale della Baia di Gadir" ;

Preso atto del contenuto del succitato atto che qui di seguito si ripropone :

- Che con atto n. 135 datato 18 Agosto 2010, la Giunta Municipale aveva deliberato di istituire a carattere temporaneo e/o sperimentale l'area pedonale nella Baia di Gadir, Cala Tramontana e Cala Levante;
- Che nelle predette aree pedonali veniva consentito l'accesso ai residenti o ai proprietari di abitazioni private se regolarmente autorizzati e per le operazioni di carico e scarico merci;
- Che La Baia di Gadir, tra le più caratteristiche dell'Isola, nota per le sue sorgenti termali e per le proprietà terapeutiche delle acque, nel periodo estivo è una tappa obbligatoria per i turisti e non solo;
- Che l'assenza di attività di qualsiasi tipo ad esempio negozi, ristoranti porta con sé non solo disagi ai residenti sul posto ma anche un calo di vivacità di quello che è sempre stato definito un pittoresco porticciolo;
- Che per consentire ai bagnanti, ma anche alle persone residenti, la possibilità di potersi rifocillare senza necessariamente doversi allontanare dalla predetta Baia, si potrebbe permettere l'accesso e la sosta agli esercenti l'attività di vendita esclusivamente in forma itinerante con tipologia C ovvero di tipo alimentare regolarmente e autorizzati al fine di poter offrire un servizio sempre nel rispetto ambientale;

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione Comunale di prevedere al rilascio delle apposite autorizzazioni in deroga a quanto previsto dalla delibera giuntale n. 135 del 2010 per le motivazioni predette;

Ritenuto di poter sperimentare in attesa delle aperture di nuove attività nella Baia di Gadir;

Richiamata l'ordinanza n. 157 del 24 agosto 2010;

Visto l'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 285/1992 – Nuovo Codice Della Strada che stabilisce al punto 2 che “L’area pedonale è una zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedita capacità motorie etc. etc”;

Visto il comma 9 dell’art. 7 del D.Lgs. 285/1992 del Nuovo Codice della Strada, che prevede che i Comuni con apposita deliberazione possono provvedere a delimitare le aree pedonali;

Visto che è stato demandato al Responsabile del Comando di Polizia Municipale l’emissione della successiva ordinanza e l’organizzazione della circolazione veicolare;

Visto:

- gli artt. 6-7 del D. Lgs. 30.04.1992 n.285 – nuovo Codice della Strada;
- il D.P.R. 16.12.1992 n.495 che approva il Regolamento di esecuzione del succitato C.d.S.;
- l’art. 107 del Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Richiamata la determina Sindacale n. 5 del 07 Febbraio 2025, di attribuzione della responsabilità di posizione di lavoro di Elevata qualificazione di direzione dei Settori- Settore V- Polizia Municipale;

In applicazione della normativa sopra richiamata ed a tutela della pubblica incolumità;

ORDINA

Per le motivazioni sopra specificate e con decorrenza immediata fino alla revoca del presente atto:

- **Di mantenere** in essere quanto stabilito con atto di Giunta n. 135/2020 di cui in premessa, istitutivo dell’Area Pedonale – Baia di Gadir consentendo all’interno la circolazione ai veicoli di polizia e soccorso nonché a quelli per interventi di emergenza e ai veicoli con limitate o impedita capacità motorie;
- **Di consentire** all’interno dell’area pedonale l’accesso con i veicoli ai residenti o a coloro che abbiano proprietà per le sole operazioni di carico e scarico regolarmente autorizzate;
- **Di consentire** in maniera temporanea e fino al provvedimento di revoca del presente atto, l’accesso agli esercenti l’attività itinerante – tipologia C -settore alimentare, al fine di poter garantire un servizio di ristoro ai residenti e non, della Baia di Gadir;

DISPONE

Che gli esercenti autorizzati- si attengono scrupolosamente agli orari che la normativa vigente impone e altresì :

- di non collocare sulla sede stradale tavolini – sedie- ombrelloni – o altro, ;
- di occupare il suolo pubblico solo ed esclusivamente con il mezzo autorizzato e dichiarato;
- di non utilizzare nessun tipo di apparecchiatura sonora o attrezzature che emettano suoni al di sopra di quella che la normativa vigente impone;
- di provvedere sempre alla pulizia dell’area occupata e di non lasciare nessun tipo di residuo



Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

alimentare sulla sede stradale;

- di tenere sempre un decoroso comportamento con abbigliamento idoneo e consono;
- di non utilizzare nessun tipo di pubblicità sulla sede stradale al fine evitare pericolo per gli avventori;

DISPONE ALTRESI'

Che il presente atto non esime gli utilizzatori dell'area dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza del settore V- Comando di Polizia Municipale;

Che il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza, previa pubblicazione all'Albo Pretorio e sarà notificata;

- al Responsabile del SUAP – sede -
- al Comando Carabinieri di Pantelleria;
- al Comando Brigata Guardia di Finanza di Pantelleria;
- al Comando Distaccamento Vigili del Fuoco di Pantelleria;
- al Dirigente dell'Ospedale B. Nagar, di Pantelleria;
- al responsabile del 118 presso Ospedale B. Nagar Pantelleria;
- Alla Ditta Eco Burgus S.r.l. – domicilio di Pantelleria.

Tutte le disposizioni in contrasto con la Presente Ordinanza si intendono revocate

AVVERTE

A norma della Legge 30/04/1991 n. 10, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque abbia interesse può presentare ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale li, 04-07-2025

Il Responsabile del Settore

Di Bartolo Rosario Remo Renato

(Sottoscritto con firma digitale)